

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4383

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice SCOPELLITI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1999

—————

Norme in materia di garanzie del cittadino imputato.
Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-*bis* e 513 del
codice di procedura penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, composto di otto articoli, propone delle modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-*bis* e 513 del codice di procedura penale.

L'articolo 1 ritrascrive integralmente, per mere ragioni di semplicità di lettura, l'articolo 192 del codice di procedura penale, inserendovi però, al comma 3, dopo le parole «elementi di prova», le parole «di diversa natura». La sostanza di tale modifica consiste nel porre dei riferimenti molto chiari per i riscontri di cui all'articolo 192 del codice di procedura penale.

Questi riscontri debbono consistere in elementi di prova ulteriori, effettivamente inerenti ai fatti oggetto di imputazione, che non possono consistere in dichiarazioni rese da altri coimputati. Si richiedono, in sostanza, degli altri elementi di prova di natura diversa che costituiscano il *quid* determinante di riscontro.

È evidente, quindi, che tale modifica non intende tanto riformulare la norma in oggetto, che, se interpretata nella maniera corretta, risulta buona, quanto ritoccarne il contenuto in misura minima ma sufficiente ad evitare la cattiva applicazione che la stessa ha, spesso, avuto ad opera della giurisprudenza.

L'articolo 2 mira a modificare una regola, prevista dal vigente articolo 195, comma 3, del codice di procedura penale.

Attualmente, le dichiarazioni di un testimone, che nel narrare i fatti si riferisce a quanto comunicatogli da un'altra persona, possono essere utilizzate anche se questa persona non conferma in dibattimento i fatti oggetto di esame, per causa di morte, infermità o irreperibilità. Ciò significa che se Tizio parla di un fatto riferitogli da Caio e que-

st'ultimo non può confermare quanto detto da Tizio, perché morto, infermo o irreperibile, il fatto raccontato da Tizio vale come prova.

La modifica prevede che in caso di morte, irreperibilità o infermità di Caio, il fatto raccontato da Tizio sia valutato come prova solo se sussistono altri elementi di prova di diversa natura.

Vale la pena ricordare che si tratta pur sempre di testimonianze *de relato* e non frutto di una diretta conoscenza dei fatti. E infatti il Legislatore medesimo dispone, al comma 7 dello stesso articolo, come regola generale, l'inutilizzabilità della deposizione di chi si rifiuta o di chi non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame. È vero che tale regola esula dall'ipotesi di cui al comma 3, però getta le basi di un principio che va condiviso: una testimonianza *de relato* va, comunque, confermata, o dalla persona informata direttamente, o, se ciò non è possibile, da altri elementi di prova. E tali elementi di prova non possono consistere in altre testimonianze indirette, perché altrimenti il principio verrebbe eluso.

L'articolo 3, muovendo da una lacuna legislativa, inserisce, nell'ambito della disciplina relativa all'esame delle persone imputate di un procedimento connesso o di un reato collegato, l'ipotesi di rifiuto od omissione parziale, da parte dei soggetti indicati, nel rispondere alle domande loro rivolte, subordinando l'utilizzabilità delle loro dichiarazioni al consenso delle parti.

L'articolo 4 modifica l'articolo 500 del codice di procedura penale, limitando il valore probatorio oggi riconosciuto alle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni.

Come nella versione anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, il testo dell'articolo 500 del codice di procedura penale qui proposto prevede, con le dovute eccezioni, la possibilità di valutare le dichiarazioni utilizzate per la contestazione soltanto per stabilire la credibilità della persona esaminata. D'altronde, ci troviamo di fronte a un testimone che afferma nel corso della deposizione una cosa diversa da quella affermata in precedenza nel corso delle indagini preliminari. Nulla esclude, quindi, che entrambe le dichiarazioni siano false. Da chi ha mentito sicuramente almeno una volta è più logico attendersi altre bugie, piuttosto che verità.

Oggi, consentendo al giudice di scegliere quale delle dichiarazioni (quella resa in dibattimento o quella difforme resa precedentemente) utilizzare al fine di fare piena prova sui fatti in esse affermati, in concreto si è snaturata l'originaria impostazione garantista ed accusatoria dell'articolo in questione.

A parziale deroga del principio ora enunciato, si prevede che le dichiarazioni utilizzate per la contestazione, difformi da quelle rese in dibattimento, possano essere valutate come prova, purché vi siano altri riscontri, quando risulta che il testimone stesso sia sottoposto a minaccia, violenza, offerta di pagamento affinché non deponga o deponga il falso.

L'articolo 5 riforma la norma contenuta nel vigente articolo 512-*bis* del codice di procedura penale, conformandosi alle sentenze di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Attualmente, la norma consente di assumere come prova le dichiarazioni di una persona

straniera non imputata e residente all'estero, che non viene citata o non compare in dibattimento. La dottrina giustifica, sotto il profilo dell'impossibilità sopravvenuta di ripetizione degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice dell'udienza preliminare, tale regola in quanto specificazione del principio sancito dall'articolo 512 del medesimo codice. Tuttavia, ad essa possono muoversi critiche simili a quelle sollevate contro l'ipotesi di testimonianza *de relato*, con l'aggravante che, nel caso in esame, trattasi di mere dichiarazioni valutate come prove, e non di testimonianze. Ciò spiega la necessità del consenso di tutte le parti perché di dette dichiarazioni sia data lettura.

L'articolo 6 ribadisce il principio dell'utilizzabilità delle dichiarazioni, rese nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare dall'imputato o dall'imputato di un procedimento connesso o di un reato collegato, soltanto con il consenso di coloro cui le stesse dichiarazioni si riferiscono, o con l'accordo delle parti. L'unica eccezione, che viene introdotta a questo principio, prevede l'eventualità che la persona esaminata sia stata sottoposta a violenza o minaccia o offerta di denaro o di altra utilità perché non deponesse. All'ultimo comma, viene sancito uno dei principi cardine su cui si basa la riforma di costituzionalizzazione del giusto processo.

Gli ultimi due articoli stabiliscono, rispettivamente, l'applicabilità delle presenti disposizioni ai procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge *de qua* e il momento di entrata in vigore della stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 192. - (*Valutazione della prova*). -
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente ad altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b)».

Art. 2.

1. L'articolo 195 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - (*Testimonianza indiretta*). - 1.
Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

2. Il giudice può disporre anche d'ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che

l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. Nei casi in cui l'esame della persona cui il testimone si riferisce risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, le dichiarazioni del testimone sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova di natura diversa che ne confermano l'attendibilità.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

5. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

6. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame».

Art. 3.

1. All'articolo 210 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è inserito il seguente.

«4-bis. Se le persone indicate al comma 1 rifiutano od omettono in parte di rispondere le loro dichiarazioni possono essere utilizzate soltanto con l'accordo delle parti».

Art. 4.

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 500 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere utilizzate per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate, unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, come prova dei fatti in esse affermati quando risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano anche alle dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo».

Art. 5.

1. L'articolo 512-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 512-*bis*. - (*Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero*). - 1. Il giudice, a richiesta di parte e con il consenso delle altre parti, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa».

Art. 6.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513. - (*Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). - 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini

preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.

4. La colpevolezza dell'imputato non può, comunque, essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore».

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ogni stato e grado del giudizio può essere richiesta la rinnovazione dell'esame dei soggetti di cui agli articoli da 1 a 6. Essa sospende, per un periodo non superiore

ai sei mesi, il termine di prescrizione del reato e quello relativo alla misura di custodia cautelare.

3. La Corte di cassazione, con sentenza, rinvia al giudice del grado di giudizio cui si riferisce l'istanza di rinnovazione dell'esame.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.